

che, secondo la Corte, il Congresso potrebbe regolare tutto. Ma non sarebbe stato giusto: la Costituzione limita le competenze dello Stato centrale. Nella stessa sentenza la Corte affermò tuttavia che il Congresso può regolare non solo il commercio interstatale ma tutta l'economia, come aveva già detto cinquant'anni prima. Dunque il Congresso, i cui poteri erano piuttosto limitati al principio, ha acquistato tutte le competenze di cui ha bisogno in una nazione moderna.

Insomma, la Costituzione del 1787, ben adatta alle esigenze del diciottesimo secolo, non lo è più per ciò che riguarda le esigenze del ventesimo: quindi è stata cambiata per mezzo della sua interpretazione. Questo processo di cambiamento è inquietante; i giudici non hanno il diritto di emendare la Costituzione, e in un sistema democratico non lo dovrebbero avere. Ma effettivamente abbiamo oggi una nuova Costituzione. Il testo è quasi lo stesso, ma non corrisponde più a quello reale.

Le competenze dello Stato centrale sono cresciute, ma il principio fondamentale rimane lo stesso: il principio di sussidiarietà. Lo Stato centrale può fare soltanto ciò che gli Stati membri non possono fare da soli; ma è stato cambiato ciò che essi non possono fare. Credo che questo principio spieghi le sentenze della Corte Suprema; e non certo che viene rispettato politicamente dal Congresso.

In Germania, il principio di sussidiarietà si trova esplicitamente nella Costituzione ⁽⁵⁹⁾, ma il Bundestag non lo rispetta e la Corte costituzionale non lo applica ⁽⁶⁰⁾. Ma negli Stati Uniti, dove il principio di sussidiarietà non sta nella Costituzione, è raro che il Congresso agisca quando gli Stati potrebbero agire. Quasi tutto il diritto privato, per esempio – ciò che tocca i contratti, gli illeciti civili, la famiglia, la proprietà, le società, è sempre regolato, non dal Congresso, ma dai diversi Stati.

⁽⁵⁹⁾ Art. 72(2) GG.

⁽⁶⁰⁾ 2 BVerfGE 213, 224 (1953); 78 BVerfGE 249, 270 (1988); D.P. CURRIE, *The Constitution of the Federal Republic of Germany*, ch 2 (1994). Un emendamento recente (Art. 93(1) n. 2a GG) è teleologicamente volto a garantire un'applicazione giudiziaria del principio: vedremo se esso riuscirà nel suo scopo.